



**COMUNE DI AUGUSTA**  
**VI SETTORE – Patrimonio e Servizi per L’Innovazione**

**CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO**

**CONCESSIONE IN USO DEL LOCALE CHIOSCO/BAR DI PROPRIETA’ COMUNALE  
DENOMINATO “BAR UZZO” SITO ALL’INTERNO DELLA VILLA COMUNALE CON  
RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA CIRCOSTANTE**

**Art. 1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO**

Oggetto del presente Capitolato è l’affidamento in concessione dell’unità immobiliare ad uso chiosco/bar situato all’interno della villa comunale, da destinarsi all’esercizio dell’attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, sulla base delle condizioni fissate dal presente capitolato con riqualificazione dell’area circostante.

Lo svolgimento di ulteriori attività o servizi all’interno delle strutture dovrà riguardare, essenzialmente, l’accoglienza ed il miglioramento della fruibilità del luogo, ed essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale che valuterà, di volta in volta, l’accogliibilità della richiesta.

Il giudizio dell’Amministrazione Comunale è insindacabile.

L’eventuale autorizzazione allo svolgimento di ulteriori attività non dovrà far venir meno l’attività principale di somministrazione di alimenti e bevande, dalla quale il Concessionario dovrà ricavare la parte maggiore del proprio reddito.

Il chiosco/bar e costituito da un edificio ubicato presso la Villa Comunale, denominato “BAR UZZO”.

E’ esclusivamente a carico del Concessionario la richiesta e l’ottenimento dei titoli abilitativi occorrenti per l’uso consentito, senza che l’aggiudicazione costituisca impegno al rilascio degli stessi da parte del Comune e di altri Enti Pubblici.

A tal fine, il Concessionario non potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo per gli eventuali interventi di ristrutturazione, conservazione, manutenzione straordinaria e/o di adeguamento tecnico o igienico-sanitario che dovessero essere necessari ai fini e nei limiti dell’uso consentito. Tali interventi saranno effettuati a cura e spese del Concessionario, previa autorizzazione e verifica, anche progettuale, da parte del competente Ufficio Tecnico Comunale.

Il Concessionario potrà, a propria cura e spese e previo ottenimento delle eventuali previste autorizzazioni, installare una struttura amovibile tipo “tenda” e/o “ombrelloni” in ampliamento all’esistente chiosco/bar (senza arrecare alcun danno alla struttura principale).

**Art. 2. FINALITA’ ED OBIETTIVI DELL’AFFIDAMENTO**

Le finalità che il Comune di Augusta si propone con l’affidamento in argomento sono quelle di promuovere l’utilizzo dell’area ubicata all’interno della villa comunale, con lo scopo di qualificare ulteriormente l’area in argomento e lo stato di conservazione dei manufatti.

In modo specifico, obiettivo dell’amministrazione comunale è garantire l’espletamento delle seguenti attività:

- apertura del chiosco mediante la vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande (bar - tavola fredda), e l’eventuale svolgimento di attività di intrattenimento, culturali, ricreative, compatibili con il contesto in cui è inserito il chiosco/bar, in un’ottica di miglioramento della ricettività e della fruibilità (previ accordi/acquisizione di pareri d’obbligo con l’Amministrazione Comunale);

**Art. 3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L’aggiudicazione viene effettuata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Si precisa che tutte le condizioni economiche, tutti gli impegni e le proposte offerte dal Concessionario al fine dell'assegnazione dei punteggi in sede di partecipazione alla procedura di gara, sono considerate vincolanti sotto il profilo contrattuale.

#### **Art. 4. DECORRENZA E DURATA DELL'AFFIDAMENTO**

La durata della concessione è fissata in 9 (dieci) anni a decorrere dalla stipula del contratto.

Il contratto potrà essere prorogato fino a un massimo di ulteriori 9 (nove) anni, previa valutazione da parte dell'amministrazione comunale.

#### **Art. 5. DESTINAZIONE ED UTILIZZO DEL CHIOSCO/BAR**

Il chiosco/bar e l'area pertinenziale dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, sulla base delle normative e dei regolamenti vigenti in materia, fatto salvo quanto previsto all'art. 1.

E' fatto divieto al Concessionario di adibire i locali e l'area pertinenziale ad uso diverso da quello di cui al presente capitolato, intendendosi tale clausola come "risolutiva espressa" (ai sensi di quanto specificamente stabilito dall'Art. 1456 del Codice Civile e dalla normativa specificamente vigente in materia).

E' fatto, inoltre, divieto di sub-concedere in tutto o in parte o concedere in via gratuita gli immobili dati in concessione.

Il Concessionario ha il pieno e libero godimento del chiosco/bar e dell'area pertinenziale nei limiti dell'uso convenuto e nelle forme compatibili alla destinazione principale dello stesso.

#### **Art. 6. TEMPI DI INSTALLAZIONE ED AVVIO ATTIVITA'**

La certificazione di inizio attività per l'esercizio dell'attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è in capo al Concessionario.

L'aggiudicazione provvisoria dà titolo al Concessionario di presentare istanza di autorizzazione unica allo Sportello Unico.

L'autorizzazione unica sarà rilasciata a conclusione del relativo procedimento istruttorio e ad avvenuta stipula del contratto.

Entro 120 (centoventi) dalla stipula del contratto, il Concessionario dovrà avviare l'attività, salvo proroga per impossibilità oggettiva e aver concluso gli interventi di riqualificazione dell'area circostante.

Sono a carico del Concessionario gli adempimenti relativi alla dichiarazione di inizio attività ai fini igienico-sanitario.

#### **Art. 7. CONSEGNA E RICONSEGNA DEI LOCALI**

Il chiosco/bar e l'area di pertinenza vengono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna, relativamente al quale il Concessionario ha dichiarato di averne idoneamente preso visione (come risulta dal "Verbale di sopralluogo" stipulato in occasione dell'partecipazione alla selezione) e di averlo trovato di proprio gradimento ed adatto all'uso convenuto. Al momento della consegna e prima della restituzione al termine della concessione saranno redatti, in contraddittorio, idonei verbali tra le parti, ai quali sarà allegata documentazione fotografica.

Al termine della concessione (ed anche in caso di risoluzione anticipata della stessa) dovranno essere rimossi gli arredi e le attrezzature da chiosco ed area pertinenziale e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi.

Il Concessionario si impegna a riconsegnare il chiosco/bar e l'area pertinenziale liberi da persone e cose e in buono stato, sia di manutenzione che di pulizia, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza del contratto.

Il Comune, in caso di mancato rilascio del chiosco/bar e dell'area pertinenziale nei termini suindicati o alla scadenza anticipata, potrà avvalersi di tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento per rientrare in possesso degli immobili stessi, rinunciando fin da ora il Concessionario ad opporre eccezioni di qualsiasi genere.

Il Concessionario potrà far valere solo successivamente alla riconsegna degli immobili le proprie ragioni avanti all'Autorità di cui al successivo Art. 23.

La cauzione verrà svincolata solo successivamente alla riconsegna del chiosco e dell'area pertinenziale e dopo l'accertamento relativo all'assenza di danni attestata da apposito verbale firmato in contraddittorio tra le parti.

## **ART. 8. DIVIETO DI SUBAPPALTO**

Non è consentito al Concessionario concedere in alcun modo, anche di fatto o parzialmente, in subappalto l'esecuzione della gestione, la cessione totale o parziale del contratto, anche in caso di cessione dell'azienda o della società, pena la risoluzione del contratto stesso.

## **Art. 9. CANONE E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il canone mensile di concessione è stabilito sarà quello offerto dall'aggiudicatario in sede di gara a partire dalla base d'offerta pari a € 300,00 (trecento/00), oltre I.V.A. nella misura di Legge, così come risultante dall'offerta presentata in sede di gara, ed inizierà a decorrere dalla data di stipula del contratto. L'importo del canone non comprende in alcun modo le tasse e le imposte dovute per l'occupazione del suolo pubblico e l'esercizio dell'attività commerciale.

Il concessionario verserà il canone mensile in due rate semestrali anticipate di pari importo; il versamento relativo alla prima rata della prima annualità dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione del contratto di concessione.

I versamenti dovranno essere effettuati, a favore del Comune di Augusta, presso la Tesoreria Comunale.

Sarà cura dell'ufficio comunale competente comunicare al Concessionario eventuali modifiche nelle modalità di riscossione.

Il Concessionario non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento di alcuna rata del canone e non potrà far valere nessuna eccezione od azione se non dopo aver effettuato il pagamento della rata scaduta, anche in caso di giudizio pendente.

Il parziale o mancato pagamento della rata del canone alla scadenza convenuta costituisce sempre, automaticamente e qualunque ne sia la causa, la messa in mora del Concessionario; da tale data saranno, pertanto, dovuti gli interessi legali sugli importi non corrisposti, senza che questo comporti per l'Ente la rinuncia all'esercizio di ogni altra azione per la verificata o persistente inadempienza. L'inadempienza del mancato pagamento di 2 (due) rate anche non consecutive, dà facoltà all'Ente di avvalersi della cauzione definitiva per la riscossione di quanto dovuto e/o di dichiarare la decadenza dell'affidamento a danno e spese del Concessionario.

Il mancato pagamento, anche parziale, delle rate del canone e degli oneri accessori entro i termini e con le modalità di cui sopra produrranno, "ipso jure", ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Concessionario ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione del dovuto.

## **Art. 10. APERTURA**

Dovrà essere garantita l'apertura dell'attività commerciale, nel periodo dal 01 maggio - 30 settembre, resta riservata alla facoltà del concessionario l'eventuale apertura nel restante periodo dell'anno.

Sarà possibile derogare a tali aperture minime, solo previa autorizzazione del comune di Augusta a seguito di richiesta motivata.

## **Art. 11. PERSONALE IMPIEGATO**

Nel caso in cui il Concessionario, per l'attività di utilizzo del bene, impieghi personale dipendente (assunto unicamente con forme di collaborazione previste dalla Legge ed in numero sufficiente a garantire la copertura oraria necessaria), dovrà ottemperare a tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali, infortunistici e di igiene del personale addetto, nel rispetto della normativa di settore e restando esclusa ogni responsabilità e/o obbligo dell'Ente per violazioni in materia.

All'atto della stipulazione del contratto dovrà essere fornita copia della certificazione che attesta la regolarità della posizione previdenziale dei dipendenti e/o soci lavoratori.

Il Concessionario risponde anche nei confronti di terzi di eventuali danni causati dal suo personale.

## **Art. 12. SICUREZZA SUL LAVORO**

E' obbligo del Concessionario rispettare la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In particolare, gli è fatto obbligo di comunicare tempestivamente all'Ente il nominativo del RSPP e di dichiarare il regolare adempimento degli obblighi in materia.

La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi del citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è ritenuta necessaria nel presente capitolato, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza, ovvero "contatti

rischiosi”, tra il personale dell’Ente e quello del Concessionario e, pertanto, l’importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.

### **Art. 13. OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO**

Mentre l’offerente resta impegnato per il fatto stesso di aver presentato offerta (nei termini in cui questa è stata redatta), l’Amministrazione Comunale non assume alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, ai sensi di Legge, tutti gli atti inerenti la procedura di gara e la concessione del chiosco/bar e dell’area pertinenziale e ad essi necessari e dipendenti.

Il Concessionario dovrà presentarsi per la stipula del contratto di concessione nel giorno e nel luogo che verranno indicati dall’Ente con lettera raccomandata o con “PEC”, salvo cause di forza maggiore, debitamente motivate e comunicate.

Il Concessionario, con la stipula del contratto, avrà l’obbligo di:

- a) Non avere pendenze di nessun genere, anche di natura economica, fiscale e tributaria, con l’Amministrazione Pubblica.
- b) Munirsi di tutte le autorizzazioni, licenze e permessi dell’Autorità amministrativa e sanitaria per lo svolgimento dell’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, sollevando il Comune da ogni responsabilità in merito.
- c) Attivare i contratti/posizioni per la fornitura di energia elettrica, acqua, nettezza urbana, gas, telefono, etc. (il gas ed il telefono sono facoltativi).

In relazione alle spese per tali utenze, sarà a carico del Concessionario sia l’attivazione/intestazione delle stesse, sia il pagamento dei consumi relativi.

Sarà a carico del Concessionario il pagamento della tariffa di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per tutta la durata del contratto.

- d) Provvedere, a propria cura e spese, all’arredo (nel rispetto delle vigenti normative) del chiosco/bar ed eventualmente dell’area pertinenziale esterna, nonché di tutte le attrezzature occorrenti per lo svolgimento dell’attività.

Le riparazioni, gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi, delle attrezzature e dei relativi impianti sono ad esclusivo carico del Concessionario, che dovrà assicurarne costantemente le condizioni di efficienza e decoro.

Gli arredi e le attrezzature sono di proprietà del Concessionario e rimangono tali anche allo scadere del contratto.

- e) Mantenere l’immobile in stato decoroso per tutta la durata del contratto, effettuando la tinteggiatura interna almeno ad inizio e fine contratto, nonché eseguire la manutenzione ordinaria e segnalare tempestivamente all’Amministrazione Comunale qualsiasi necessità di esecuzione di opere di manutenzione straordinaria.

- f) Pulire giornalmente l’area pertinenziale del chiosco ed effettuare, in modo scrupoloso, la raccolta differenziata dei rifiuti eventualmente ivi abbandonati oltre che di quelli prodotti.

I rifiuti provenienti dall’area dell’immobile dovranno essere depositati presso il punto di raccolta che verrà opportunamente individuato di concerto tra il Concessionario e la Ditta esecutrice del servizio di raccolta.

- g) Esporre il listino prezzi in modo ben visibile al pubblico all’esterno del chiosco.
- h) Assumersi tutte le spese relative alla stipula del contratto (spese di registrazione, bolli, diritti di segreteria, etc.) senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune.

Il Concessionario dovrà gestire l’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande con il massimo decoro e scrupolosità, sulla base di una condotta irreprensibile ed un elevato standard igienico (sarà responsabile in tal senso anche per ogni suo eventuale collaboratore), con la piena osservanza delle disposizioni di ordine pubblico ed alle norme igienico-sanitarie, amministrative, penali e fiscali vigenti in materia di esercizi pubblici, nonché tutte le norme regolamentari in materia di inquinamento acustico.

Il Concessionario deve custodire i locali e l’area pertinenziale (che dovranno essere tenuti nel massimo decoro) ed esonera il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che possano derivare da fatti e/o omissioni, dolosi o colposi, di terzi in genere.

Il Concessionario risponde personalmente nei confronti del Comune e di terzi dei danni causati dai propri dipendenti e da tutte le persone cui ha eventualmente consentito l’uso delle attrezzature.

Il Comune è altresì sollevato da qualsiasi responsabilità inerente le attrezzature utilizzate dal Concessionario, con obbligo in capo allo stesso dell'utilizzo di materiali/attrezzature ed eventuali impianti provvisori, allacciamenti elettrici ed impianti vari conformi alle norme di sicurezza.

E' fatto divieto depositare materiale attinente l'attività del servizio negli spazi non di competenza del chiosco/bar.

#### **Art. 14. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario è il solo responsabile, senza riserva ed eccezione alcuna, relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale presso gli immobili locali ed è responsabile dei danni, a chiunque causati, in relazione all'espletamento dell'attività od a cause ad esso connesse. Sono da ritenersi a carico del Concessionario tutti gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di locali, attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa.

Il Concessionario è direttamente responsabile verso il Comune e/o eventuali terzi dei danni causati per sua colpa da incendio, perdite d'acqua e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso degli immobili locati.

Il Concessionario è responsabile dell'uso del chiosco e dell'area pertinenziale, con conseguente esonero di qualsiasi responsabilità, presente e futura, in capo al Comune.

Qualora dai manufatti, per fatto doloso o colposo, o per guasti o per mancata manutenzione, o anche per sola causa di forza maggiore, causa naturale o qualsiasi altra causa, dovessero derivare danni a cose e persone, compresi personale o patrimonio comunale, il Concessionario resta l'unico responsabile nei confronti di terzi e si impegna a sollevare il Comune da qualunque controversia giudiziale e stragiudiziale che dovesse sorgere per danni causati.

Il Concessionario libera, pertanto, il Comune di Augusta da ogni e qualsiasi onere e rischio, assumendosi ogni responsabilità in ordine ai danni, diretti o indiretti, che potessero derivare dall'uso e dalla gestione del chiosco e dell'area pertinenziale in genere, per azioni od omissioni proprie e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi.

Il Comune resta, comunque, sollevato da responsabilità di qualsiasi genere conseguenti ad eventuali inadempienze del Concessionario nei confronti di terzi che nel periodo di vigenza contrattuale saranno incaricati dallo stesso di determinati servizi connessi all'utilizzo del chiosco e dell'area pertinenziale.

#### **Art. 15. VIGILANZA E CONTROLLI**

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli attraverso i propri uffici competenti, atti ad accertare l'idoneità del personale, il rispetto degli obblighi contrattuali, l'osservanza delle disposizioni e delle normative, la regolare tenuta ed il corretto utilizzo dei locali, degli impianti e degli arredi.

Il Concessionario si obbliga a consentire tali controlli a semplice richiesta del Comune.

La sorveglianza ed i controlli da parte del Comune non diminuiscono o sostituiscono la responsabilità del Concessionario e/o di terzi in relazione agli obblighi nascenti dal contratto sottoscritto.

#### **Art. 16. CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia di tutti gli obblighi assunti dal Concessionario, al momento della sottoscrizione del contratto, lo stesso dovrà presentare, la cauzione definitiva a favore del Comune di Augusta, costituita da fideiussione bancaria o assicurativa, pari al 10% dell'importo complessivamente offerto per tutta la durata del contratto. La fideiussione dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957 - comma 2 - Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante;
- in deroga all'Art. 1945 Codice Civile, la rinuncia all'eccezione per il fideiussore di opporre all'Ente ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale.

La garanzia deve valere sino al momento della formale liberazione del debitore principale da parte dell'Ente garantito.

In caso di risoluzione del contratto per fatto del Concessionario, la fidejussione verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese relative

al contratto da eseguirsi d'ufficio.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in vigenza del contratto, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.

#### **Art. 17. ASSICURAZIONI**

Il Concessionario si impegna a mantenere, fino alla data di scadenza della concessione, congrua polizza assicurativa incendio per il manufatto, l'arredamento e le attrezzature di sua proprietà, nonché di polizza per responsabilità civile verso terzi e dipendenti, inerenti l'attività, che assicuri un massimale per sinistro non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

All'atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere fornita copia di tali polizze.

In seguito, le polizze dovranno essere esibite annualmente al Comune, regolarmente quietanzate, quale attestazione di vigenza.

Si precisa, inoltre, che resteranno a carico del Concessionario stesso tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nelle polizze di assicurazione, così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalla Compagnia di Assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali, ecc. ...

Qualora i contratti di assicurazione stipulati fossero di durata inferiore a quella del contratto di concessione, ad ogni scadenza il Concessionario dovrà provvedere al rinnovo ed al deposito presso il Comune dei nuovi contratti pienamente quietanzati.

In ipotesi di contratti assicurativi pluriennali, ad ogni scadenza dei premi dovrà essere depositata presso il Comune copia della quietanza dei pagamenti.

#### **Art. 18. PENALI**

In caso di accertato inadempimento da parte dell'aggiudicatario di una qualsiasi delle prescrizioni previste nel presente capitolato l'Amministrazione Comunale procederà con regolare nota scritta ad impartire le disposizioni necessarie per l'osservanza delle condizioni disattese e potrà applicare una sanzione da € 50,00 ad € 500,00. L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il Concessionario ha facoltà di presentare le controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dalla notifica della contestazione stessa.

L'applicazione della penale non pregiudica i diritti del Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

#### **Art. 19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (ART. 1456 C.C.)**

L'Amministrazione comunale, in caso di ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto di cui al presente capitolato non sanate in seguito a diffida formale, o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi o interruzioni del servizio, potrà recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di 15 (quindici) giorni, incamerando la cauzione prestata dal Concessionario, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, anche conseguente all'affidamento temporaneo a terzi dell'appalto con maggiori oneri per il Comune.

Al recesso si potrà pervenire solo dopo avere contestato l'addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni.

E' comunque causa di risoluzione del contratto:

- la dichiarazione di fallimento, il concordato preventivo o altra procedura concorsuale del Concessionario;
- scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa o motivo;
- il subappalto totale o parziale del servizio o la cessione del relativo contratto;
- la commissione di infrazioni di rilevanza penale che facciano venire meno l'affidabilità del Concessionario;
- la mancata presentazione della ricevuta dell'avvenuto pagamento di singole rate canone di cui all'Art. 9;
- la destinazione dell'immobile ad uso diverso da quello oggetto dell'affidamento;

- il mancato rispetto degli obblighi a carico del Concessionario durante la vigenza del contratto;
- il mancato rispetto delle disposizioni d'ordine pubblico, delle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di esercizi pubblici, delle norme regolamentari in materia di inquinamento acustico e gravi motivi di ordine morale e decoro;
- mancato rispetto degli obblighi di manutenzione;
- qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati o realizzati in difformità a progetti approvati;
- per condanne per le quali sia prevista l'inibizione alla possibilità di condurre l'attività di pubblico esercizio di somministrazione, ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici e dall'impiego pubblico;
- altri gravi inadempimenti da parte del Concessionario.

In caso di "risoluzione del contratto" resta impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento che lo ha determinato.

Le parti pattuiscono che il contratto si risolva di diritto nel caso in cui il Concessionario violi anche uno solo degli obblighi assunti con lo stesso.

#### **Art. 20. ELEZIONI DI DOMICILIO**

Il Concessionario dovrà, a tutti gli effetti del presente contratto, eleggere il proprio domicilio in Augusta e dovrà essere rappresentato in qualsiasi momento da persona idonea e regolarmente delegata.

#### **Art. 21. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

Sono ad esclusivo e completo carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di Legge, compresa l'imposta di bollo e di registro, nonché i diritti di segreteria riguardanti il rogito del contratto.

#### **Art. 22. NORME FINALI E RINVIO**

Qualunque modifica al contratto non potrà essere provata che mediante atto scritto. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si applicano le norme di Legge vigenti in materia in quanto compatibili, nonché le norme regolamentari e le disposizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione.

E' in ogni caso esclusa, trattandosi di concessione-contratto, l'applicazione della Legge n. 392/1978 e s.m.i.

#### **Art. 23. FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra Concessionario e Comune di Augusta sarà applicato quanto previsto dal Codice Civile. Unico foro competente, in via esclusiva, è quello di Siracusa.

#### **Art. 24. PRIVACY**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dai partecipanti sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

Si informa altresì che l'esito della procedura sarà reso pubblico e, pertanto, saranno resi noti i nominativi dei concorrenti ed i loro indirizzi, nonché le offerte presentate.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Augusta.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. Alessandro Blandino

